

PROPOSTA MODIFICA REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DEGLI ORGANI SOCIALI IN ASSEMBLEA ORDINARIA

Regolamento attuale	Proposta di modifica
<p>Art. 1 (Scelta dei candidati di rappresentanza territoriale da proporre all'Assemblea Ordinaria per la votazione delle cariche sociali) Tenuto conto che lo Statuto Sociale prevede un numero ben determinato di Amministratori residenti nelle principali zone di operatività della Cooperativa, prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria nella quale verranno elette le cariche sociali, dovranno essere organizzate, in ognuna delle zone stesse, delle preassemblee (riunioni di zona) aventi principalmente il compito di individuare i propri candidati da inserire sulla scheda di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Chi intende candidarsi in rappresentanza di un determinato territorio deve comunicare la propria intenzione o durante lo svolgimento della riunione di zona di competenza o tramite una comunicazione scritta, da far pervenire agli uffici del CEdiS entro la data di svolgimento della riunione di zona stessa.</p> <p>La scelta dei nominativi dei candidati di rappresentanza territoriale, da riportare sulla scheda di votazione dell'Assemblea, viene fatta dai Soci intervenuti alla riunione di zona mediante votazione segreta, utilizzando la scheda predisposta dal CEdiS.</p> <p>Sono ammesse anche votazioni per acclamazione qualora vi sia un solo candidato. È comunque possibile proporsi anche dopo la riunione di zona, però il nominativo non verrà riportato nella scheda di votazione prestampata, ma sarà solo comunicato all'Assemblea Generale Ordinaria.</p> <p>Art. 2 (Modalità di indicazione sulla scheda di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria dei candidati proposti in esito alle riunioni di zona) Sulle schede di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria verranno riportati i</p>	<p>Art. 1 (Scelta dei candidati di rappresentanza territoriale da proporre all'Assemblea Ordinaria per la votazione delle cariche sociali) Tenuto conto che lo Statuto Sociale prevede un numero ben determinato di Amministratori residenti nelle soci delle principali zone di operatività della Cooperativa, prima della convocazione dell'Assemblea Ordinaria nella quale verranno elette le cariche sociali, dovranno essere organizzate, in ognuna delle zone stesse, delle preassemblee (riunioni di zona) aventi principalmente il compito di individuare i propri candidati da inserire sulla scheda di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria.</p> <p>Chi intende candidarsi in rappresentanza di un u determinato territorio deve comunicare la propria intenzione o durante lo svolgimento della riunione di zona di competenza o tramite una comunicazione scritta, da far pervenire agli uffici del CEdiS entro la data di svolgimento della riunione di zona stessa.</p> <p>La scelta dei nominativi dei candidati di rappresentanza territoriale, da riportare sulla scheda di votazione dell'Assemblea, viene fatta dai Soci intervenuti alla riunione di zona mediante votazione segreta, utilizzando la scheda predisposta dal CEdiS.</p> <p>Sono ammesse anche votazioni per acclamazione qualora vi sia un solo candidato. È comunque possibile proporsi anche dopo la riunione di zona, però il nominativo non verrà riportato nella scheda di votazione prestampata, ma sarà solo comunicato all'Assemblea Generale Ordinaria.</p> <p>Art. 2 (Modalità di indicazione sulla scheda di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria dei candidati proposti in esito alle riunioni di zona) Sulle schede di votazione da utilizzare nell'Assemblea Ordinaria verranno riportati i</p>

candidati votati nelle rispettive riunioni di zona, in ordine decrescente in base alle preferenze ricevute, con i seguenti vincoli:

- per ciascuna carica in scadenza verranno riportati sulla scheda di votazione dell'Assemblea Ordinaria fino ad un massimo di tre candidati;
- per essere riportato sulla scheda di votazione dell'Assemblea Ordinaria, il candidato deve aver ottenuto almeno 5 preferenze nella propria riunione di zona.

Art. 3 (Consegna delle Schede in Assemblea Ordinaria)

All'entrata nella sala dell'Assemblea il Socio viene identificato e gli viene consegnata la scheda di votazione o altro strumento che abilita all'espressione del voto.

In caso di presentazione di delega da parte di un altro Socio, come ammesso dall'art. 29 dello Statuto Sociale, gli viene consegnata una seconda scheda, ovvero uno strumento che abilita all'espressione del voto per delega.

Art. 4 (Costituzione del Seggio Elettorale)

Ad inizio lavori l'Assemblea nomina il Presidente del Seggio, due Scrutatori ed un Segretario. Il Presidente del Seggio e i due Scrutatori sono nominati fra i Soci presenti all'Assemblea, mentre il Segretario del Seggio è un dipendente del CEdiS nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio il Presidente di Seggio percepisce un compenso lordo pari al gettone di presenza previsto per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, maggiorato del 30%, e con un minimo di € 130,00. Agli Scrutatori del Seggio viene attribuito un gettone di presenza pari a quello riconosciuto per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, maggiorato del 30%, e con un minimo di € 130,00.

Le urne devono rimanere aperte fino all'inizio della votazione. Esse verranno chiuse e poste in uso dal Presidente del Seggio, coadiuvato dai due Scrutatori e dal Segretario, nel momento in

candidati votati nelle rispettive riunioni di zona, in ordine decrescente in base alle preferenze ricevute, con i seguenti vincoli:

- per ciascuna carica in scadenza verranno riportati sulla scheda di votazione dell'Assemblea Ordinaria fino ad un massimo di tre candidati;
- per essere riportato sulla scheda di votazione dell'Assemblea Ordinaria, il candidato deve aver ottenuto almeno 5 preferenze nella propria riunione di zona.

Art. 3 (Consegna delle Schede in Assemblea Ordinaria)

All'~~entrata nella sala~~ **inizio** dell'Assemblea il Socio viene identificato e gli viene ~~consegnata~~ **resa disponibile** la scheda di votazione o altro strumento che abilita all'espressione del voto.

In caso di presentazione di delega da parte di un altro Socio, come ammesso dall'art. ~~29~~ **28** dello Statuto Sociale, gli viene ~~consegnata~~ **resa disponibile** una seconda scheda, ovvero uno strumento che abilita all'espressione del voto per delega.

Art. 4 (Costituzione del Seggio Elettorale)

Ad inizio lavori l'Assemblea nomina il Presidente del Seggio, due Scrutatori ed un Segretario. Il Presidente del Seggio e i due Scrutatori sono nominati fra i Soci presenti all'Assemblea, mentre il Segretario del Seggio è un dipendente del CEdiS nominato dal Presidente dell'Assemblea.

Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio il Presidente di Seggio percepisce un compenso lordo pari al gettone di presenza previsto per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione, maggiorato del 30%, e con un minimo di € 130,00. Agli Scrutatori del Seggio viene attribuito un gettone di presenza pari a quello riconosciuto per la partecipazione dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, maggiorato del 30%, e con un minimo di € 130,00.

Le urne devono rimanere aperte fino all'inizio della votazione. Esse verranno chiuse e poste in uso dal Presidente del Seggio, coadiuvato dai due Scrutatori e dal Segretario, nel momento in

cui il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

All'apertura della votazione il Presidente del Seggio, gli Scrutatori ed il Segretario di Seggio prendono in consegna le urne, procedono alla loro chiusura e presenziano alle operazioni di voto.

Una volta conclusa la votazione, le urne vengono sigillate ad opera dei membri del Seggio Elettorale.

Art. 5 (Possibilità di voto elettronico)

Le espressioni di voto, sia nelle riunioni di zona sia in Assemblea, possono essere raccolte anche con sistemi alternativi al cartaceo purché vengano rispettati i criteri di selezione dei candidati e di esposizione delle candidature in fase di votazione di cui al presente Regolamento.

Art. 6 (Scrutinio)

Lo scrutinio deve iniziare entro il giorno successivo all'Assemblea alla presenza del Presidente del Seggio, degli Scrutatori e del Segretario del Seggio, dopo aver proceduto a togliere i sigilli alle urne, previa verifica della loro integrità.

Durante le operazioni di scrutinio delle schede, i componenti del Seggio Elettorale possono avvalersi della collaborazione dei dipendenti dell'azienda.

Art. 7 (Principi di comportamento da adottare nello scrutinio dei voti)

Nello scrutinio dei voti il Presidente e gli Scrutatori devono attenersi ai seguenti principi:

- 1) la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva del Socio;
- 2) sono nulle le schede che non siano quelle originali, predisposte dal CEdiS;
- 3) quando una o più sezioni della singola scheda presentano irregolarità nell'espressione del voto, tali sezioni saranno considerate nulle, mentre i voti correttamente espressi nelle altre sezioni saranno

cui il Presidente dell'Assemblea dichiara aperta la votazione.

All'apertura della votazione il Presidente del Seggio, gli Scrutatori ed il Segretario di Seggio prendono in consegna le urne, procedono alla loro chiusura e presenziano alle operazioni di voto.

Una volta conclusa la votazione, le urne vengono sigillate ad opera dei membri del Seggio Elettorale.

Art. 5 (Possibilità di voto elettronico)

Le espressioni di voto, sia nelle riunioni di zona sia in Assemblea, possono essere raccolte anche con sistemi alternativi al cartaceo purché vengano rispettati i criteri di selezione dei candidati e di esposizione delle candidature in fase di votazione di cui al presente Regolamento.

Art. 6 (Scrutinio)

Lo scrutinio deve iniziare entro il giorno successivo all'Assemblea alla presenza del Presidente del Seggio, degli Scrutatori e del Segretario del Seggio, dopo aver proceduto a togliere i sigilli alle urne, previa verifica della loro integrità.

Durante le operazioni di scrutinio delle schede, i componenti del Seggio Elettorale possono avvalersi della collaborazione dei dipendenti dell'azienda.

Art. 7 (Principi di comportamento da adottare nello scrutinio dei voti)

Nello scrutinio dei voti il Presidente e gli Scrutatori devono attenersi ai seguenti principi:

- 1) la validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva del Socio;
- 2) sono nulle le schede che non siano quelle originali, predisposte dal CEdiS;
- 3) quando una o più sezioni della singola scheda presentano irregolarità nell'espressione del voto, tali sezioni saranno considerate nulle, mentre i voti correttamente espressi nelle altre sezioni saranno

considerati validi. La sezione che riporta più voti rispetto a quelli consentiti nella singola sezione viene ritenuta nulla;

- 4) la scheda è da considerarsi nulla quando in tutte le sezioni della stessa siano state indicate più preferenze rispetto a quelle consentite o siano state indicate preferenze per candidati non ammissibili (es. candidato residente in un paese votato nella sezione di altro paese);
- 5) sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le modalità di esecuzione dello scrutinio sono le seguenti:

- a) le schede spogliate vengono suddivise in gruppi costituiti da:
 - schede contenenti voti validi,
 - schede nulle,
 - schede bianche;
- b) il Presidente del Seggio, eseguito lo scrutinio, dichiara il risultato dello spoglio dei voti compilando il verbale dello scrutinio con l'indicazione del numero dei voti assegnati a tutti i votati. Detto verbale verrà consegnato al Direttore del CEdiS che provvederà ad eseguire le comunicazioni previste dal presente Regolamento. Il verbale degli scrutini così compilato sarà archiviato per almeno 6 anni unitamente
 - alle tabelle di scrutinio,
 - alle schede valide,
 - alle schede nulle,
 - alle schede bianche,
 - ai reclami ed alle proteste presentati dai Soci per iscritto prima o durante le operazioni di voto o di scrutinio.

Art. 8 (Comunicazione dei risultati)

I risultati della votazione verranno riportati, oltre che sul verbale dell'Assemblea, su un

considerati validi. La sezione che riporta più voti rispetto a quelli consentiti nella singola sezione viene ritenuta nulla;

- 4) la scheda è da considerarsi nulla quando in tutte le sezioni della stessa siano state indicate più preferenze rispetto a quelle consentite o siano state indicate preferenze per candidati non ammissibili (es. candidato ~~residente in~~ **residente in** di un paese votato nella sezione di altro paese);
- 5) sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Le modalità di esecuzione dello scrutinio sono le seguenti:

- a) le schede spogliate vengono suddivise in gruppi costituiti da:
 - schede contenenti voti validi,
 - schede nulle,
 - schede bianche;
- b) il Presidente del Seggio, eseguito lo scrutinio, dichiara il risultato dello spoglio dei voti compilando il verbale dello scrutinio con l'indicazione del numero dei voti assegnati a tutti i votati. Detto verbale verrà consegnato al Direttore del CEdiS che provvederà ad eseguire le comunicazioni previste dal presente Regolamento. Il verbale degli scrutini così compilato sarà archiviato per almeno 6 anni unitamente
 - alle tabelle di scrutinio,
 - alle schede valide,
 - alle schede nulle,
 - alle schede bianche,
 - ai reclami ed alle proteste presentati dai Soci per iscritto prima o durante le operazioni di voto o di scrutinio.

Art. 8 (Comunicazione dei risultati)

I risultati della votazione verranno riportati, oltre che sul verbale dell'Assemblea, su un

prospetto firmato dai membri del Seggio Elettorale.

Il prospetto verrà pubblicato all'Albo Aziendale, sul sito internet della società ed inviato per posta ordinaria a tutti i candidati presenti sulla scheda di votazione prestampata, o comunque a coloro che abbiano ottenuto più di 40 voti.

Art. 9 (Ricorsi)

Qualora uno o più candidati sollevino delle contestazioni sull'esito della votazione, gli stessi devono far pervenire, entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea, richiesta scritta al neo eletto Consiglio di Amministrazione per una verifica dei risultati nelle sezioni in cui erano candidati con contestuale versamento di un deposito cauzionale pari al costo del seggio, che verrà restituito nel caso in cui il ricorso abbia un risultato positivo per il ricorrente.

Il Consiglio affida il riconteggio al Presidente del Seggio nominato per le votazioni in questione, coadiuvato dai due Scrutatori e dal Segretario che erano stati al tempo nominati.

Gli incaricati procedono alla verifica dei voti nelle sezioni contestate dal ricorrente. A questa verifica sono invitati e possono assistere anche i ricorrenti.

Terminato il lavoro, il Presidente di Seggio redige un verbale della verifica effettuata e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito.

prospetto firmato dai membri del Seggio Elettorale.

Il prospetto verrà pubblicato all'Albo Aziendale, sul sito internet della società ed inviato per posta ordinaria a tutti i candidati presenti sulla scheda di votazione **prestampata**, o comunque a coloro che abbiano ottenuto più di 40 voti.

Art. 9 (Ricorsi)

Qualora uno o più candidati sollevino delle contestazioni sull'esito della votazione, gli stessi devono far pervenire, entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea, richiesta scritta al neo eletto Consiglio di Amministrazione per una verifica dei risultati nelle sezioni in cui erano candidati con contestuale versamento di un deposito cauzionale pari al costo del seggio, che verrà restituito nel caso in cui il ricorso abbia un risultato positivo per il ricorrente.

Il Consiglio affida il riconteggio al Presidente del Seggio nominato per le votazioni in questione, coadiuvato dai due Scrutatori e dal Segretario che erano stati al tempo nominati.

Gli incaricati procedono alla verifica dei voti nelle sezioni contestate dal ricorrente. A questa verifica sono invitati e possono assistere anche i ricorrenti.

Terminato il lavoro, il Presidente di Seggio redige un verbale della verifica effettuata e lo trasmette al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito.